



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione del 20 giugno 2022 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il Decreto legge n. 173 dell'11 novembre 2022 – *disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte di Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 74, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito l'incarico ad interim di Capo del Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Avv. Amedeo Teti e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2024 al n. 1169, di proroga del suddetto incarico ad interim;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, con il quale il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale della Direzione Consumatori e Mercato;
- VISTO** il decreto direttoriale 10 maggio 2021 di abilitazione della Società OSMIO S.r.l., a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI



EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, su installazioni ed impianti ivi indicati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITA con protocollo MIMIT n. 19247 del 17 dicembre 2024, la comunicazione del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate CSA AR di Accredia, con la quale risulta rinnovato il certificato di accreditamento n. 01809ISP della Società OSMIO S.r.l. con sede legale in Via Bava, 50 – 10124 Torino (TO) e con sede operativa in Corso Stati Uniti, 35 – 10128 Torino (TO) – P.IVA 12318900011, per lo schema ISP quale Organismo di ispezione di Tipo “A” a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per il d.P.R. n. 462/2001;

ACQUISITA l’istanza con protocollo MIMIT n. 455 del 9 gennaio 2025, con la quale la Società OSMIO S.r.l. con sede legale in Via Bava, 50 – 10124 Torino (TO) e con sede operativa in Corso Stati Uniti, 35 – 10128 Torino (TO) – P.IVA 12318900011, chiede l’abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITE agli atti, con protocollo MIMIT n. 455 del 9 gennaio 2025, e con successiva integrazione documentale con prot. MIMIT n. 2177 del 27 gennaio 2025 le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA).

DECRETA

Articolo 1

1. La Società OSMIO S.r.l. con sede legale in Via Bava, 50 – 10124 Torino (TO) e con sede operativa in Corso Stati Uniti, 35 – 10128 Torino (TO) – P.IVA 12318900011, nel seguito denominato “Organismo, è abilitata a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, per le seguenti tipologie di impianto:
 - Area I – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - Area II – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
 - Area III – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Articolo 2

1. La gestione dell’Organismo abilitato, di cui al Capitolo 6 della Guida CEI 0-14:2005-03, deve essere svolta secondo le forme, le modalità e le procedure previste dalla normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell’Organismo che provvede ad assicurare il mantenimento dei requisiti richiesti. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.



Articolo 3

1. La presente abilitazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del titolo abilitativo rilasciato con decreto direttoriale del 10 maggio 2021 ed ha validità fino al 28 aprile 2029, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento.

Articolo 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'abilitazione, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Direzione Generale Consumatori e Mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto e di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

Articolo 5

1. L'Organismo al fine del controllo delle attività svolte, mette a disposizione della competente Divisione II della citata Direzione Generale, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni relative alle verifiche periodiche e straordinarie svolte ai sensi del d.P.R. n. 462/2001.
2. Con periodicità annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'Organismo inserisce nella sopra citata banca dati un rapporto dettagliato dell'attività svolta, nonché i corsi di aggiornamento tecnico frequentati dal proprio personale, con l'indicazione dei partecipanti.

Articolo 6

1. Qualora si accerti, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o il venir meno dei requisiti di imparzialità, di indipendenza e di integrità, si procede, previa contestazione degli addebiti, alla revoca dell'abilitazione.
2. In caso di accertata violazione degli altri criteri generali per il funzionamento previsti dalla citata norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 si procede, previa contestazione degli addebiti, alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di trenta giorni. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'abilitazione.

Articolo 7

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi abilitati alle verifiche", accedendo alla sotto-sezione "Impianti elettrici (DPR 462/01) – Decreti - 2025".

Dipartimento mercato e tutela
Direzione generale consumatori e mercato
Il Direttore Generale
(dott. Gianfrancesco Romeo)